



Regione Piemonte - Provincia di Biella

Comune di **Vigliano Biellese**

Via Milano n° 234 - C.A.P. 13856 - Tel: 015.512041 - Fax: 015.811506 - www.vigliano.info
C.F.: 83001790027 - P.IVA: 00415450022

UFFICIO SEGRETERIA
certificata@pec.vigliano.info

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 83 del 10/11/2022

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO DINNANZI AL TRIBUNALE ORDINARIO DI BIELLA – SEZIONE LAVORO – NEL RICORSO PROPOSTO DA UN EX DIPENDENTE E AFFIDAMENTO DI INCARICO DI PATROCINIO LEGALE.

L'anno 2022, addì dieci del mese di Novembre alle ore 12:30, nella Sala Assessori - Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si riunisce la Giunta Comunale.

Presiede Il Sindaco, Cristina Vazzoler.

N.	<u>Cognome e Nome</u>	P	A	N.	<u>Cognome e Nome</u>	P	A
1	VAZZOLER CRISTINA	SI		4	OTTINO ELENA		NO
2	ZUCCONELLI VALERIANO		NO	5	D'ANDREA LUCA	SI	
3	FILA ROBATTINO PIER PAOLO	SI					

PRESENTI: 3

ASSENTI:2

Partecipa Il Segretario Comunale, Dott. Francesco Cammarano.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare l'argomento di cui in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- in data 19.10.2022 è stato notificato al Comune di Vigliano Biellese, ricorso ex art. 414 c.p.c avanti al Tribunale di Biella – Sezione Lavoro – assunto al Protocollo n. 17205, proposto da un ex dipendente;
- l'azione giudiziaria volge ad ottenere la convocazione di parte ricorrente, al fine di ottenere la reintegrazione in servizio di un ex dipendente ed il contestuale risarcimento del danno subito;
- la comparizione delle parti avanti al Tribunale Ordinario di Biella è fissata per il prossimo 18.01.2023, con invito a costituirsi nel procedimento almeno 10 giorni prima di tale data.

Ritenuta pertanto necessaria la costituzione in giudizio del Comune di Vigliano Biellese, affidandone la rappresentanza ad un legale esterno;

VISTA la delibera del 24 ottobre 2018, con cui l'Autorità Nazionale anticorruzione ha fornito le indicazioni per l'assegnazione degli incarichi di assistenza, rappresentanza e consulenza legale alla luce della nuova disciplina contenuta nel D.Lgs. 50/2016, evidenziando che:

- possono essere ricondotti nell'elenco di cui all'art. 17, comma 1, lettera d) del Codice dei contratti pubblici, i servizi legali relativi a:

1. incarichi di patrocinio legale conferiti in relazione ad una specifica e già esistente lite;
2. i servizi di assistenza e consulenza legale preparatori ad un'attività di difesa in un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale, anche solo eventuale;
3. i servizi legali in preparazione di uno specifico procedimento giudiziario, arbitrale o di conciliazione di cui l'amministrazione intende valutare l'attivazione o nel quale la stessa è stata convenuta.

A tal fine, rileva la circostanza che l'incarico venga affidato, nel rispetto dei principi recati dall'art. 4 del Codice dei contratti pubblici, per un'esigenza puntuale ed episodica della stazione appaltante, a fronte della quale *«si configura la tipologia contrattuale del contratto d'opera intellettuale, di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile e non assumono rilevanza, ai fini della disciplina applicabile alla procedura di selezione, il valore economico del contratto e l'eventuale superamento della soglia di rilevanza comunitaria»;*

CONSIDERATO che agli incarichi relativi ai *«servizi legali esclusi»* si applicano le regole dell'art. 4 del Codice dei contratti pubblici e, dunque, l'affidamento – pur dovendo intervenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità – può essere effettuato direttamente, con individuazione del professionista, senza che il principio del risparmio di spese debba essere considerato essenziale, a causa della delicatezza di tali incarichi;

RITENUTO quindi di affidare l'incarico di patrocinio legale dell'Amministrazione comunale all'Avv.to Valentini Alessandro del Foro di Torino, conferendogli ogni più ampio potere di legge e prassi, ivi compreso quello di farsi sostituire;

VISTA la proposta di parcella trasmessa a tal fine dallo Studio Legale Valentini in data 26.10.2022, pari ad € Tot. € 6.500,00 oltre spese generali di studio 15%, CPA 4%, IVA 22%, spese di trasferta e 20% R.A. così per complessive € 10.500,00 circa, oltre spese di trasferta;

VISTI i pareri favorevoli e l'attestazione espressi, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis e 153 del T.U.267/2000;

CON VOTI unanimi espressi in modo palese per alzata di mano;

D E L I B E R A

DI AUTORIZZARE il Sindaco *pro tempore* del Comune di Vigliano Biellese, Cristina Vazzoler, a stare in giudizio nel ricorso al Tribunale di Biella – Sezione Lavoro – Prot. n. 17205 proposto da un ex dipendente, descritto in premessa;

DI AFFIDARE l'incarico di patrocinio legale e rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione comunale, all'Avv.to Alessandro Valentini del Foro di Torino, accordando allo stesso ogni facoltà prevista dalla Legge, inclusa quella di conciliare, rinunciare alla lite e farsi sostituire ed eleggendo domicilio, a tal fine, presso il suo studio in Torino Corso Re Umberto n. 71;

DI IMPEGNARE per le motivazioni ivi espresse l'importo di € 11.300,00 (oneri e iva compresi) sul Bilancio 2022 - capitolo 01111.03.0395 - CONTENZIOSO PERSONALE, a favore dell'Avv. Alessandro Valentini (codice fornitore 101006), dando atto dell'esigibilità della spesa nell'anno 2022.

DI AUTORIZZARE fin da ora il responsabile del servizio di procedere all'adozione di ulteriori e separati atti qualora l'impegno non risultasse sufficiente secondo l'andamento della causa.

Con successiva votazione e all'unanimità dei voti palesemente espressi dai presenti, la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del TUEL approvato con D. Lgs. del 18.08.2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Cristina Vazzoler

Il Segretario Comunale
Dott. Francesco Cammarano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2015 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa